



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera di consiglio del 24 luglio 2024 composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Adriana LA PORTA	Consigliere
Giuseppe GRASSO	Consigliere
Tatiana CALVITTO	Primo Referendario – relatore
Antonio TEA	Primo Referendario
Giuseppe VELLA	Primo Referendario
Antonino CATANZARO	Primo Referendario
Massimo Giuseppe URSO	Primo Referendario
Giuseppe DI PRIMA	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione adottata dalle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante il *Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 5, comma 1, lett. a, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (*Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*);

VISTO l'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*), concernente *Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e, in particolare, l'art. 148-bis, rubricato *Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e 167, e il comma 610, per il quale «[l]e disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti»;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);

VISTE le *Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, approvate dalla Sezione delle autonomie in riferimento ai rendiconti della gestione degli esercizi 2020, 2021 e 2022 e al bilancio di previsione per il triennio 2023/2025, n.7/SEZAUT/2021/INPR del 12 aprile 2021 (rendiconto della gestione 2020), n.10/SEZAUT/2022/INPR del 8 luglio 2022 (rendiconto della gestione 2021); n.7/SEZAUT/2023/INPR del 16 maggio 2023 (bilancio di previsione 2023/2025); n.8/SEZAUT/2023/INPR del 16 maggio 2023 (rendiconto della gestione 2022);

ESAMINATE le relazioni compilate dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Pietro Clarenza (CT) sui rendiconti degli esercizi 2020, 2021 e 2022 e sul bilancio di previsione del triennio 2023/2025;

VISTA la nota di richiesta di documenti integrativi e chiarimenti del magistrato istruttore (prot. Cdc n. 4417 del 5 giugno 2024);

VISTA la nota di risposta dell'Organo di revisione e la documentazione posta a corredo (prot. Cdc nn. 5031-5032-5034-5035-5036-5039-5040-5041-5042-5043-5044-5046-5047-5048-5049-5050-5051-5053-5054-5055-5056 del 3 luglio 2024);

VISTA la relazione del magistrato istruttore (prot. Cdc n. 5581 del 23 luglio 2024);

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 61 del 24 luglio 2024 di convocazione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Primo Referendario Tatiana Calvitto;

ha adottato la seguente

## DELIBERAZIONE

Ritenuto in

## FATTO

Nell'ambito delle funzioni di controllo sulla legittimità e regolarità della gestione finanziaria degli enti locali, disciplinate dall'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, dall'art. 148-bis del TUEL e dall'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono state prese in esame le relazioni provenienti dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Pietro Clarenza (CT), con riferimento ai rendiconti finanziari degli esercizi 2020 (prot. Cdc n. 2746 del 1° aprile 2022), 2021 (prot. Cdc n. 7848 del 28 ottobre 2022) e 2022 (prot. Cdc n. 307 del 10 gennaio 2024) e al bilancio di previsione del triennio 2023/2025 (prot. Cdc n. 9074 del 26 ottobre 2023), trasmesse tramite gli applicativi Con.Te e LimeFit.

È stato, altresì, svolto un approfondimento istruttorio per l'acquisizione di documentazione integrativa e di circostanziati chiarimenti con nota prot. Cdc n. 4417 del 5 giugno 2024, cui è stato dato riscontro con nota prot. Cdc n. 5031 del 3 luglio 2024 e con la produzione di atti a corredo (nello specifico, prot. nn. 5032-5034-5035-5036-5039-5040-5041-5042-5043-5044-5046-5047-5048-5049-5050-5051-5053-5054-5055-5056 del 3 luglio 2024).

Valutato il contenuto informativo delle suddette relazioni, unitamente ai documenti reperibili negli archivi elettronici della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), si espongono a seguire le risultanze dell'analisi sviluppata in merito ai documenti finanziari esaminati.

Considerato in

## DIRITTO

### **1. Quadro normativo di riferimento e metodologia di controllo.**

A norma delle previsioni contenute nell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, «[a]i fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica» gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione (nel prosieguo "questionario") sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, predisposta in conformità ai criteri e alle linee-guida periodicamente definiti dalla Corte dei conti.

L'adempimento in questione si pone in rapporto di stretta funzionalità rispetto alle fondamentali funzioni esercitate dalla Corte dei conti in merito all'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, per *«la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti»* (art. 148-bis, comma 1, del TUEL), con estensione dell'attività di accertamento dei documenti consuntivi anche ai rapporti di partecipazione detenuti in società controllate e in quelle cui è affidata la gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali (art. 148-bis, comma 2, del TUEL).

Quanto agli esiti dell'attività di riscontro condotta dalla magistratura contabile, l'accertamento della sussistenza *«di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno»*, contenuto in una specifica pronuncia della competente Sezione, obbliga l'ente locale ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *«i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio»* (art. 148-bis, comma 3, del TUEL).

Il conseguente obbligo di trasmissione alla Sezione dei provvedimenti oggetto di decisione è preordinato alla verifica da parte di quest'ultima, nei successivi trenta giorni, dell'idoneità degli stessi alla rimozione delle irregolarità riscontrate e al ripristino degli equilibri di bilancio, con la previsione che, ove ricorra l'ipotesi del mancato invio dei provvedimenti correttivi oppure di esito negativo della verifica, *«è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria»* (art. 148-bis, comma 3, del TUEL).

Qualora non si renda necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, la Sezione di controllo segnala all'ente le eventuali irregolarità contabili, che, seppur non connotate dal carattere della gravità, sono ritenute sintomatiche di un'instabilità finanziaria che, in prospettiva, potrebbe evolvere in situazioni di deficitarietà o squilibrio, in modo da richiamare l'attenzione dei diversi organi politici e tecnici – ognuno per la parte di competenza – alla necessità di predisporre le idonee misure di recupero e/o incremento dell'efficienza gestionale.

Nella costante esegesi connotante la produzione giurisprudenziale della Corte costituzionale nell'ultimo decennio, il complesso delle disposizioni normative appena richiamate istituisce una forma di controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità finanziaria preordinato – specialmente a seguito della novella introdotta dal d.l. n. 174 del 2012 – a *«finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie»* e che, in quanto rafforzato dall'attribuzione di uno specifico potere inibitorio, volto a evitare o attenuare il rischio di danni agli equilibri di bilancio, si colloca su un piano distinto dal controllo sulla gestione amministrativa avente espressa natura collaborativa (Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 2014).

Tale tipologia di controllo, estesa alla generalità degli enti locali nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, è compatibile con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria, all'equilibrio dei bilanci, alla sostenibilità del debito pubblico e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 97, 117, 119 e 120 Cost.), in coerenza con i vincoli discendenti dall'ordinamento dell'Unione europea (Corte costituzionale, *ibidem*).

Ciò premesso, in ossequio alla raccomandazione della Sezione delle autonomie di *«avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime»*, attraverso l'impiego di *«metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo»* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR), questa Sezione ha ritenuto necessario procedere all'esame congiunto di una pluralità di esercizi finanziari allo scopo di evidenziare quei fenomeni della gestione finanziaria che, preso atto degli elementi emersi, si discostano in maniera significativa dai principi e dalle prescrizioni normative poste dall'ordinamento contabile armonizzato, con riserva di successive pronunce in occasione dell'esame delle future relazioni provenienti dall'organo di revisione economico-finanziaria e dei provvedimenti predisposti dall'Ente.

Gli esiti del presente controllo, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non esauriscono i profili di irregolarità che potrebbero eventualmente ricorrere, né comportano una valutazione positiva sugli ambiti non oggetto di esame.

## **2. *Tempi di adozione dei documenti contabili.***

**2.1.** In via preliminare, deve essere posto in evidenza il mancato rispetto del termine fissato dagli artt. 151, comma 7, e 227, comma 2, del TUEL per l'approvazione del documento consuntivo (30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento), in quanto l'obbligo è stato ottemperato secondo la seguente cadenza temporale:

- con riferimento al periodo emergenziale in cui sono stati concessi termini più ampi nell'ambito delle misure urgenti di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il rendiconto dell'esercizio 2020, approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 17 dicembre 2021 (prot. Cdc n. 2762 del 4 aprile 2022), è stato superato il *dies ad quem* del 31 luglio 2021, previsto, per gli enti beneficiari di anticipazioni di liquidità, dall'art. 11-*quater*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

- il rendiconto dell'esercizio 2021 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 21 luglio 2022 (prot. Cdc n. 7538 del 17 ottobre 2022), in ritardo rispetto al termine di legge;

- il rendiconto dell'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 8 giugno 2023 (prot. Cdc n. 308 del 10 gennaio 2024), in ritardo rispetto al termine di legge.

**2.2.** Quanto all'approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2023/2025 - il cui termine ha ordinariamente scadenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a norma degli artt. 151, comma 1, e 163, commi 1 e 3, del TUEL e salva l'ipotesi di differimento con legge o decreto del Ministero dell'Interno - il relativo obbligo è stato assolto con la deliberazione consiliare n. 17 del 12 settembre 2023 (prot. Cdc n. 9075 del 26 ottobre 2023), nel rispetto del termine previsto *ex d.m.* 28 luglio 2023 (ossia, il 15 settembre 2023).

## **3. *Risultato di amministrazione e sua composizione.***

Nella tabella n. 1 sono esposti i valori dei risultati di amministrazione registrati nel periodo 2015-2022, a partire dal momento del passaggio alla c.d. contabilità armonizzata, disciplinata dal d.lgs. n. 118 del 2011.

Con particolare riferimento al periodo 2020-2022 in esame, a chiusura di ciascun esercizio sono stati conseguiti valori negativi della parte disponibile (lett. E), in particolare: euro - 2.532.845,61, nel 2020; euro -2.137.785,85, nel 2021 ed euro - 1.684.888,83, nel 2022.

TABELLA 1 - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI 2015 - 2022 (BDAP)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	1.1.2015	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022
Fondo cassa al 1 gennaio		159.445,77	415.983,17	-	134.950,59	-	20.537,18	-	714.280,18
Riscossioni		6.029.907,84	8.530.549,77	10.033.680,58	9.657.700,99	12.081.543,41	11.581.122,27	11.553.972,37	8.184.977,34
Pagamenti		5.773.370,44	8.946.532,94	9.898.729,99	9.792.651,58	12.061.006,23	11.601.659,45	10.839.692,19	6.720.549,47
Saldo di cassa al 31 dicembre		415.983,17	-	134.950,59	-	20.537,18	-	714.280,18	2.178.708,05
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre									
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre</b>		<b>415.983,17</b>	<b>-</b>	<b>134.950,59</b>	<b>-</b>	<b>20.537,18</b>	<b>-</b>	<b>714.280,18</b>	<b>2.178.708,05</b>
Residui attivi		4.668.602,44	5.168.218,40	5.218.681,69	6.191.743,69	8.059.534,32	7.522.549,61	7.603.558,42	12.972.458,53
Residui passivi		3.807.417,87	3.743.826,05	4.006.091,55	4.434.531,77	5.821.956,10	4.204.974,03	4.723.187,33	6.101.527,69
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		-	64.830,20	36.715,61	39.006,15	-	-	-	34.308,08
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		-	507.164,00	-	-	89.000,00	89.000,00	-	5.921.097,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		-	-						
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre (LETT. A)</b>		<b>720.730,01</b>	<b>852.398,15</b>	<b>1.310.825,12</b>	<b>1.718.205,77</b>	<b>2.169.115,40</b>	<b>3.228.575,58</b>	<b>3.594.651,27</b>	<b>3.094.233,81</b>
Parte accantonata									
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12		826.966,00	1.288.429,25	1.548.671,38	2.431.163,94	3.444.945,45	3.584.690,26	3.113.607,79	2.326.707,63
Fondo anticipazioni liquidità				335.995,95	321.581,06	306.985,25	1.013.283,10	1.495.575,95	1.411.764,32
Fondo perdite società partecipate				-	-	-	-	-	-
Fondo contenzioso e spese legali				62.800,60	382.313,01	301.400,30	301.400,30	177.400,30	147.072,30
Indennità di fine mandato Sindaco									
Altri accantonamenti					819.009,97	639.253,18	643.253,18	696.622,02	767.696,96
<b>Totale parte accantonata (LETT. B)</b>			<b>1.288.429,25</b>	<b>1.947.467,93</b>	<b>3.954.067,98</b>	<b>4.692.584,18</b>	<b>5.542.626,84</b>	<b>5.483.206,06</b>	<b>4.653.241,21</b>
Parte vincolata									
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		60.097,00	60.097,00		-	-	218.794,35	249.231,06	125.881,43
Vincoli derivanti da trasferimenti					-	-	-	-	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		804.783,00	350.232,87		-	-	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		819.009,87	819.009,97	819.009,97	-	-	-	-	-
Altri vincoli:					-	-	-	-	-
<b>Totale parte vincolata (LETT. C)</b>			<b>1.229.339,84</b>	<b>819.009,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>218.794,35</b>	<b>249.231,06</b>	<b>125.881,43</b>
Parte destinata agli investimenti		9.087,22	9.087,22	225.877,74	312.285,51		-	-	-
<b>Totale parte destinata agli investimenti (LETT. D)</b>		<b>9.087,22</b>	<b>9.087,22</b>	<b>225.877,74</b>	<b>312.285,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totale parte disponibile (LETT. E)</b>	<b>-1.868.367,25</b>	<b>-1.799.213,08</b>	<b>-1.674.458,16</b>	<b>-1.681.530,52</b>	<b>-2.548.147,72</b>	<b>-2.523.468,78</b>	<b>-2.532.845,61</b>	<b>-2.137.785,85</b>	<b>-1.684.888,83</b>

Fonte: elaborazione Sezione di controllo su dati BDAP relativi ai rendiconti finanziari

### 3.1. Evoluzione e analisi del disavanzo di amministrazione.

3.1.1. In base alle informazioni rese nel questionario sul consuntivo dell'esercizio finanziario 2022 (pagina 19), la parte disponibile negativa del risultato di amministrazione, pari a -1.684.888,67, sarebbe composta dalle seguenti partizioni (*infra*, tabella n. 2):

a) disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (c.d. *extradeficit*) pari a euro 1.370.135,80;

b) disavanzo ordinario della gestione dell'esercizio 2019 pari a euro 0 (in quanto riassorbito completamente rispetto alla quota di euro 208.339,22 registrata nel precedente esercizio 2021);

c) disavanzo ordinario della gestione dell'esercizio 2020 pari a euro 314.752,87.

TABELLA 2 - COMPOSIZIONE DISAVANZO RENDICONTO 2022

ANALISI DEL DISAVANZO	ESERCIZIO ORIGINE DEL DISAVANZO	NUMERO RATE	IMPORTO RATA	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2022				
				ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2021 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2022 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2020 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2020 (e) = (d) - (c)
Disavanzo da Riaccertamento straordinario dei residui	2015	30	62.278,90	1.432.414,70	1.370.135,80	62.278,90	62.278,90	0,00
Disavanzo ordinario gestione	2019	3	208.339,22	208.339,22	0,00	208.339,22	208.339,22	0,00
Disavanzo ordinario gestione	2020	3	182.278,89	497.031,76	314.752,87	182.278,89	182.278,89	0,00
<b>TOTALE</b>				<b>2.137.785,68</b>	<b>1.684.888,67</b>	<b>452.897,01</b>	<b>452.897,01</b>	<b>0,00</b>

Fonte: elaborazione Sezione di controllo su informazioni del questionario rendiconto 2022 (pag. 19)

Relativamente alle modalità di copertura ricadenti nel successivo triennio, il medesimo questionario sul consuntivo dell'esercizio 2022 (pagina 19) e il questionario relativo al bilancio di previsione 2023/2025 (pagina 13) indicano l'obbligo dello stanziamento di complessivi euro 377.031,77 nell'anno 2023 (*infra*, tabella n. 3), di cui:

a) euro 62.278,90 quale quota di competenza per il recupero del disavanzo da *extradeficit*;

b) euro 314.752,87 a titolo di quota per il recupero della residua componente del disavanzo della gestione dell'esercizio 2020.

TABELLA 3 - COPERTURA DISAVANZO BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025

ANALISI DEL DISAVANZO	ESERCIZIO ORIGINE DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO 2022	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
			ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo da Riaccertamento straordinario dei residui	2015	1.370.135,80	62.278,90	62.278,90	62.278,90	1.183.299,10
Disavanzo ordinario gestione	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo ordinario gestione	2020	314.752,87	314.752,87	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.684.888,67</b>	<b>377.031,77</b>	<b>62.278,90</b>	<b>62.278,90</b>	<b>1.183.299,10</b>

Fonte: elaborazione Sezione di controllo su informazioni dei questionari rendiconto 2022 (pag. 19) e bilancio di previsione 2023/2025 (pag. 13)

**3.1.2.** In relazione all'analisi dello sviluppo del disavanzo di amministrazione, della sua composizione nelle diverse tipologie previste dall'ordinamento e delle modalità di ripiano nel periodo 2015-2022, questa Sezione di controllo ha ritenuto necessario effettuare un'autonoma ricostruzione, pervenendo al risultato a seguire.

TABELLA 4 - ANALISI DEL DISAVANZO NEL PERIODO 2015 - 2022

ANALISI DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2015				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 1/1/2015 (a)	DISAVANZO 2015 (b) 31/12/2015	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2015 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2015 (e) = (d) - (c)
Disavanzo da Riaccertamento straordinario dei residui	1.868.367,25	1.799.213,00	69.154,25	62.278,91	
<b>TOTALE</b>	<b>1.868.367,25</b>	<b>1.799.213,00</b>	<b>69.154,25</b>	<b>62.278,91</b>	<b>-</b>
ANALISI DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2016				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2015 (a)	DISAVANZO 2016 (b) 31/12/2016	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2016 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2016 (e) = (d) - (c)
Disavanzo da Riaccertamento straordinario dei residui	1.799.213,00	1.674.458,16	124.754,84	62.278,91	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.799.213,00</b>	<b>1.674.458,16</b>	<b>124.754,84</b>	<b>62.278,91</b>	<b>0,00</b>
ANALISI DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2017				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2016 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2017 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2017 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2017 (e) = (d) - (c)
Disavanzo da Riaccertamento straordinario dei residui	1.674.458,16	1.674.458,16		62.278,91	62.278,91
Disavanzo ordinario gestione 2017		7.072,36			0,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.674.458,16</b>	<b>1.681.530,52</b>	<b>0,00</b>	<b>62.278,91</b>	<b>62.278,91</b>
ANALISI DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2018				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2017 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2018 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2018 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2018 (e) = (d) - (c)
Disavanzo da Riaccertamento straordinario dei residui	1.674.458,16	1.674.458,16		124.557,82	124.557,82
Disavanzo ordinario gestione 2017	7.072,36	7.072,36		7.072,36	7.072,36
Disavanzo ordinario gestione 2018		866.617,20			
<b>TOTALE</b>	<b>1.681.530,52</b>	<b>2.548.147,72</b>	<b>0,00</b>	<b>131.630,18</b>	<b>131.630,18</b>
ANALISI DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2019				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2018 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2019 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2019 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2019 (e) = (d) - (c)
Disavanzo da Riaccertamento straordinario dei residui	1.674.458,16	1.649.779,22	24.678,94	186.836,73	162.157,79
Disavanzo ordinario gestione 2017	7.072,36	7.072,36		7.072,36	7.072,36
Disavanzo ordinario gestione 2018	866.617,20	866.617,20		866.617,20	866.617,20
<b>TOTALE</b>	<b>2.548.147,72</b>	<b>2.523.468,78</b>	<b>24.678,94</b>	<b>1.060.526,29</b>	<b>1.035.847,35</b>

ANALISI DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2020				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2019 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2020 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2020 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2020 (e) = (d) - (c)
Disavanzo da Riaccertamento straordinario dei residui	1.649.779,22	1.649.779,22	0,00	224.436,70	224.436,70
Disavanzo ordinario gestione 2017	7.072,36	7.072,36		7.072,36	7.072,36
Disavanzo ordinario gestione 2018	866.617,20	866.617,20		866.617,20	866.617,20
Disavanzo ordinario gestione 2020	9.376,83	9.376,83			
<b>TOTALE</b>	<b>2.523.468,78</b>	<b>2.532.845,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.126,26</b>	<b>1.098.126,26</b>

  

ANALISI DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2021				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2020 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2021 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2021 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2021 (e) 1 (d) - (c)
Disavanzo da Riaccertamento straordinario dei residui	1.649.779,22	1.363.063,61	286.715,61	286.715,61	0,00
Disavanzo ordinario gestione 2017	7.072,36	0,00	7.072,36	7.072,36	0,00
Disavanzo ordinario gestione 2018	866.617,20	765.345,41	101.271,79	866.617,20	765.345,41
Disavanzo ordinario gestione 2020	9.376,83	9.376,83		3.125,61	3.125,61
<b>TOTALE</b>	<b>2.532.845,61</b>	<b>2.137.785,85</b>	<b>395.059,76</b>	<b>1.163.530,78</b>	<b>768.471,02</b>

  

ANALISI DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 2022				
	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 31/12/2021 (a)	DISAVANZO AL 31/12/2022 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO (c) = (a) - (b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO 2022 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2022 (e) = (d) - (c)
Disavanzo da Riaccertamento straordinario dei residui	1.363.063,61	1.300.784,70	62.278,91	62.278,91	0,00
Disavanzo ordinario gestione 2018	765.345,41	374.727,30	390.618,11	765.345,41	374.727,30
Disavanzo ordinario gestione 2020	9.376,83	9.376,83		6.251,22	6.251,22
<b>TOTALE</b>	<b>2.137.785,85</b>	<b>1.684.888,83</b>	<b>452.897,02</b>	<b>833.875,54</b>	<b>380.978,52</b>

Fonte: elaborazione Sezione di controllo su dati BDAP relativi ai rendiconti finanziari

**3.1.3.** Ai fini della metodologia impiegata per la verifica dell'evoluzione delle diverse componenti del disavanzo, sono state seguite le prescrizioni degli artt. 2 e 4 del D.M. del 2 aprile del 2015, i principi contabili in vigore (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 4/2, paragrafi 9.2.20-9.2.30) e il modello delle tabelle approvate dal D.M. 4 agosto del 2016, che ha introdotto il paragrafo n. 13.10.3 all'interno del principio contabile concernente la *programmazione di bilancio* (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 4/1).

In particolare, è stato, di volta in volta, verificato l'ammontare delle quote di disavanzo effettivamente applicate al bilancio nonché di quelle che, invece, avrebbero dovute essere applicate, prendendo in considerazione sia le deliberazioni di ripiano adottate dall'Ente sia la regola del ribaltamento del mancato recupero del disavanzo programmato, ai sensi dell'art. 188, comma 1, del TUEL. Ciò al fine di accertare, nel periodo considerato, l'eventuale mancato miglioramento oppure il miglioramento totale o parziale del risultato di amministrazione in rapporto alle quote da ripianare.

In base alla recente giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n. 246 del 2021, § 6 del *considerato in diritto*, e sentenza n. 268 del 2022, § 6.1. del *considerato in diritto*), occorre ricordare le seguenti due regole:

1) le quote delle componenti del disavanzo proveniente dagli esercizi precedenti, non recuperate nell'esercizio su cui cade il relativo obbligo di ripiano, devono essere immediatamente e integralmente applicate al primo degli esercizi del bilancio in corso di gestione, in quanto, mancando i presupposti per una qualificazione in termini di "nuovo disavanzo", non ricorrerebbero le condizioni per un'ulteriore dilazione del programma di recupero;

2) il principio contabile applicato contenuto nel d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 9.2.28, disciplina gli effetti della «*tardiva approvazione*» del rendiconto di un esercizio, circostanza «*che non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato*». Dal precetto consegue l'effetto che il disavanzo di amministrazione è ritenuto «*assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione*» (Corte costituzionale, sentenza n. 246 del 2021, § 6 del *considerato in diritto*).

**3.1.4.** Ciò premesso, dalla lettura dei dati riportati in tabella n. 4, si ricava quanto a seguire.

**3.1.4.1.** Il disavanzo da *extradeficit*, pari all'importo di euro 1.868.367,25 alla data del 1° gennaio 2015, da ripianare in quote costanti di euro 62.278,91 nel periodo 2015-2044 in base alla deliberazione consiliare n. 29 del 5 novembre 2015, ha costituito l'unica componente del disavanzo di amministrazione nel biennio 2015-2016.

A chiusura dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, l'Ente ha conseguito un recupero effettivo per una quota superiore al ritmo di ripiano del disavanzo inizialmente programmato (rispettivamente, euro 69.154,25 nel 2015 ed euro 124.754,84 nel 2016), assestandosi sull'importo di euro -1.674.458,16, così da determinare la previsione di un suo futuro completo assorbimento in un orizzonte temporale inferiore a quello dell'originario piano trentennale.

In linea generale, infatti, qualora il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio dovesse presentare un importo superiore a quello applicato al bilancio, ne conseguirebbe l'anticipo delle attività previste nel piano di rientro, con generale obbligo di ascrivere «*il maggiore ripiano del disavanzo alle componenti del disavanzo di amministrazione in*

*ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto» (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 9.2.30).*

Con riferimento a tale specifica questione, indicata tra i temi di approfondimento in sede istruttoria, l'organo di revisione ha espresso il convincimento che «[i]n merito al disavanzo da recuperare si fa presente [...] che nell'anno 2016 è stata ripianata una quota maggiore di disavanzo, questa operazione non comporta nessuna modifica del piano trentennale del ripiano di disavanzo del riaccertamento straordinario dei residui. Così come previsto dalla Delibera n. 170/2022/PAR CORTE DEI CONTI SEZIONE CONTROLLO REGIONE MOLISE».

Deve evidenziarsi, invero, che il riferimento alla deliberazione in questione appare inconferente, ove si consideri che, in quella occasione, il magistrato contabile è stato chiamato a esprimersi circa l'applicazione dei criteri concernenti il maggiore ripiano del disavanzo a chiusura dell'esercizio per l'ipotesi della sussistenza di due o più componenti formatesi nel tempo e sottoposte a diverso regime di rientro.

Nel caso in esame, invece, a conclusione del 2016 la parte disponibile negativa del risultato di amministrazione presentava un'unica componente - ossia, il disavanzo da *extradeficit* - cosicché pare ovvio che, in base al citato principio contabile (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 9.2.30), il maggiore recupero registrato a consuntivo, rispetto alle quote annuali da applicare in bilancio, non incida sull'obbligo di proseguirne il ripiano secondo le programmate rate costanti ma sia, comunque, idoneo a condizionarne l'ammontare complessivo e l'orizzonte temporale finale del recupero della specifica componente negli esercizi a seguire.

**3.1.4.2.** Negli esercizi 2017 e 2018, in ragione del progressivo incremento del disavanzo, corrispondente a euro -2.548.147,72 alla data del 31 dicembre 2018, l'Ente non ha raggiunto l'obiettivo del miglioramento del risultato di amministrazione per un importo almeno pari alla quota di ripiano applicata al bilancio dell'esercizio (euro 62.278,91), con la conseguenza che, in disparte il mancato riassorbimento della componente da *extradeficit* (ferma ad euro -1.674.458,16), a conclusione dei medesimi esercizi, la parte disponibile negativa ha incluso due nuove partizioni, ossia euro -7.072,36 ed euro -866.617,20 a titolo di disavanzo ordinario, rispettivamente, delle gestioni 2017 e 2018.

In sede istruttoria è stato svolto un approfondimento circa l'esistenza di deliberazioni con cui l'Ente, al momento dell'approvazione dei rendiconti delle pertinenti gestioni 2017 e 2018,

abbia esplicitamente autorizzato il ripiano triennale delle nuove componenti del disavanzo a norma dell'art. 188 TUEL. Con riferimento a tale specifica questione, l'organo di revisione ha fornito i seguenti elementi informativi: *«In riferimento a quanto richiesto si chiarisce quanto segue: con delibera n° 07 del 13/02/2020 il commissario con i poteri della giunta, approva il rendiconto 2018, con delibera n 6 il commissario con i poteri del consiglio comunale approva il rendiconto 2018 con un elevato disavanzo di amministrazione rispetto al 2017.*

*Successivamente con delibera n 16 del 03/10/2020, il commissario con i poteri del consiglio comunale approva il piano di riequilibrio.*

*In data 4 e 5 ottobre 2020 si sono svolte le elezioni comunali, il proclamato sindaco insieme alla giunta e il consiglio comunale, coadiuvato anche da esperti in materia, decidono per motivi riportati nella delibera che si allega di revocare il piano di equilibrio (n.d.r., trattasi della deliberazione consiliare n. 29 del 29 dicembre 2020, acquisita con prot. Cdc n. 9 del 4 gennaio 2021) e avviare l'iter di approvazione degli strumenti di programmazione riportando il disavanzo del 2018 nel bilancio di previsione 2019/2021. Non esiste nessuna deliberazione di ripiano di disavanzo da rendiconto 2018 adottato dal commissario tra il periodo intercorrente l'approvazione del rendiconto 2018 in data 13/02/2020 e l'adozione del piano di riequilibrio pluriennale in data 03/10/2020».*

Con riferimento al ripiano del disavanzo concernente la gestione dell'esercizio 2018, accertato tardivamente nell'esercizio 2020, deve essere richiamato il citato principio contabile (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 9.2.28) per il quale, ove la «*tardiva approvazione*» del rendiconto di un esercizio, non consenta «*l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato*», il disavanzo di amministrazione è ritenuto «*assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione*» (Corte costituzionale, sentenza n. 246 del 2021, § 6 del *considerato in diritto*).

In definitiva, vige la regola dell'immediata traslazione automatica all'esercizio successivo dell'imputazione delle corrispondenti quote di disavanzo.

**3.1.4.3.** A chiusura del rendiconto dell'esercizio 2019, l'Ente ha registrato un miglioramento del disavanzo complessivo (pari a euro -2.523.468,78) per l'importo di euro 24.678,94, da imputare al ripiano del disavanzo da *extradeficit* (ossia alla componente più risalente nel tempo), assestatosi sull'importo di euro -1.649.779,22, mentre non è stato conseguito il recupero integrale delle quote di disavanzo ordinario del 2017 (euro -7.072,36) e del 2018 (euro -866.617,20).

Occorre rilevare la sussistenza di una discrasia tra la rappresentazione della Sezione di controllo e il contenuto della deliberazione consiliare n. 21 del 24 giugno 2021 (prot. Cdc n. 8609 in data 8 ottobre 2021), con cui è stato autorizzato il ripiano, sul triennio 2020-2022, di una quota del disavanzo di euro -347.232,02 asseritamente ascritta alla gestione dell'esercizio 2019.

A tal proposito, si osserva che:

- il conseguito miglioramento della parte disponibile del risultato di amministrazione tra il 2018 (euro -2.548.147,72) e il 2019 (euro -2.523.468,78) si presenta incompatibile rispetto alla formazione di una nuova quota di disavanzo proveniente dagli esiti della gestione di tale ultimo esercizio;

- trattandosi, invero, di quote di disavanzo imputabili alla gestione di precedenti esercizi e non ripianate nel 2019 (*supra*, tabella n. 4), l'Ente, attraverso la suddetta deliberazione consiliare, ha indebitamente traslato sul triennio successivo il programma di recupero imposto dall'ordinamento contabile.

**3.1.4.4.** Nell'esercizio 2020, il peggioramento della parte disponibile del risultato di amministrazione (euro -2.532.845,61) rispetto al 2019 (euro -2.523.468,78) ha originato, per la differenza, una nuova componente del disavanzo ordinario di euro 9.376,83, imputabile alla gestione dell'esercizio 2020, nonché il progressivo accumularsi di quote di disavanzo non ripianate negli esercizi di competenza (per l'ammontare complessivo di euro 1.098.126,26).

Occorre rilevare - anche in tale circostanza - la divergenza tra la rappresentazione della Sezione di controllo e il contenuto della deliberazione consiliare n. 50 del 28 dicembre 2021 (prot. Cdc n. 3126 del 9 aprile 2022) con cui è stato autorizzato il ripiano, sul triennio 2021-2023, di una quota del disavanzo di euro -497.031,76 asseritamente ascritta alla gestione dell'esercizio 2020.

A tal proposito, si osserva che:

- il peggioramento della parte disponibile del risultato di amministrazione tra il 2019 (euro -2.523.468,78) e il 2020 (euro -2.532.845,61) per l'importo di euro 9.376,83 si presenta incompatibile rispetto alla formazione di una nuova quota di disavanzo di euro -497.031,76 all'esito della gestione del 2020;

- fatta eccezione, dunque, per la quota di euro 9.376,83, potenzialmente frazionabile in tre esercizi ai fini del suo recupero, con riferimento, invece, alla parte ascrivibile a quote di disavanzo imputabili alla gestione di precedenti esercizi e non ripianate nel 2020, l'Ente, attraverso la suddetta deliberazione consiliare, ha indebitamente traslato sul triennio successivo il programma di recupero imposto dall'ordinamento contabile.

**3.1.4.5.** Conclusivamente sul punto, come da rappresentazione in tabella n. 4, negli esercizi 2021 e 2022 sono stati conseguiti progressivi miglioramenti della parte disponibile del risultato di amministrazione, sebbene in misura inferiore alle quote di disavanzo che avrebbero dovuto essere imputate ai rispettivi bilanci di previsione.

In definitiva, a valle della gestione dell'esercizio 2022, il disavanzo di euro **-1.684.888,83** presenta le seguenti partizioni:

a) disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (c.d. *extradeficit*) pari a euro **1.300.784,70**;

b) disavanzo ordinario della gestione dell'esercizio 2018 pari a euro **374.727,30**;

c) disavanzo ordinario della gestione dell'esercizio 2020 pari a euro **9.376,83**.

**3.1.4.6.** In ragione degli esiti della gestione, dunque, gli stanziamenti relativi al disavanzo da imputare al bilancio di previsione nell'esercizio 2023 avrebbero dovuto essere pari a complessivi euro **446.383,04**, in luogo di quelli effettivamente previsti di euro 377.031,77 (*supra*, tabella n. 3), per una differenza di euro 69.351,27.

In particolare, tali stanziamenti devono essere ricondotti:

a) euro **62.278,91** alla quota di competenza per il recupero del disavanzo da *extradeficit*;

b) euro **374.727,30** all'obbligo dell'integrale recupero della residua componente del disavanzo della gestione dell'esercizio 2018 non ripianata nei precedenti esercizi (*supra*, tabella n. 4);

c) complessivi euro **9.376,83** al ripiano del disavanzo ordinario dell'esercizio 2020, di cui euro 3.125,61 a titolo di quota di competenza ed euro 6.251,22 in ragione dell'obbligo dell'integrale recupero della residua parte non ripianata nei precedenti esercizi (*supra*, tabella n. 4).

**3.1.5.** In sede istruttoria, è stato chiesto di fare conoscere, ove sussistenti, i dati concernenti il preconsuntivo dell'esercizio 2023, attraverso i quali potere desumere (ovviamente, in via

non definitiva) se l'Ente abbia comunque conseguito un miglioramento della parte disponibile del risultato di amministrazione in misura almeno pari allo stanziamento obbligatorio di euro 446.383,04, secondo la prospettazione della Sezione di controllo.

L'organo di revisione non ha fornito elementi sul punto, con ciò dovendosi presumere che l'Ente, alla data odierna e nonostante la scadenza del termine di legge concernente l'approvazione del rendiconto del presente esercizio, non disponga ancora di uno schema di consuntivo.

### **3.2. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).**

**3.2.1.** In base al prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al documento consuntivo dell'esercizio 2022, il Comune ha proceduto all'accantonamento dell'importo di euro 2.326.707,63, calcolato esclusivamente su una parte (euro 3.100.160,02) del totale dei residui attivi registrati sul Titolo I - Tipologia 101 *Imposte tasse e proventi assimilati*, pari complessivamente a euro 3.834.037,31, escludendo dal calcolo l'importo di euro 733.877,29 a titolo di entrate asseritamente "*accertate per cassa sulla base del principio contabile 3.7.*".

Ai fini del computo del fondo, non sono stati considerati, altresì, i residui attivi conservati sul Titolo III - Tipologia 100 *Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*, pari a euro 183.565,68, di cui euro 139.077,65, peraltro, provenienti da precedenti esercizi (come da prospetto BDAP - dati contabili analitici - entrate).

**3.2.2.** In merito al profilo della congruenza del FCDE nell'esercizio 2022, sono stati svolti specifici approfondimenti istruttori dalla Sezione di controllo, con la richiesta, in particolare, di conoscere in maniera analitica la natura dei cespiti asseritamente accertati per cassa e le ragioni alla base dell'esclusione di taluni residui attivi dalla determinazione della quota da accantonare.

Sulla base delle informazioni rese dall'organo di revisione (note prot. Cdc n. 5031, 5032, 5034, 5035 del 3 luglio 2024), si produce a seguire un prospetto dei **capitoli di entrata considerati** dall'Ente ai fini della costituzione del fondo.

TABELLA 5 - COMPOSIZIONE ANALITICA FCDE RENDICONTO 2022

TITOLI	CAPITOLO ENTRATA	a) % svalutazione	b) residui conservati al 31.12.2022	c) accantonamento minimo (a*b)	d) FCDE accantonato 31.12.2022
TIT. I - TIPOLOGIA 101	1011/3 - INTROITI PER ACCERTAMENTI IMU 2012 E SUCCESSIVI	83,21	155.544,86	129.428,88	129.428,88
	1025/1 - TARES SALDO 2013		35.786,71	29.778,12	29.778,12
	1025/2 - IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE TARI		2.818.828,45	2.345.547,15	2.092.611,63
	1025/3 -EVASIONE IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE TARI		90.000,00	74.889,00	74.889,00
			<b>3.100.160,02</b>	<b>2.579.643,15</b>	<b>2.326.707,63</b>

Fonte: elaborazione Sezione di controllo su dati finanziari in note prot. Cdc n. 5031, 5032, 5034, 5035 del 3 luglio 2024

Quanto ai **residui attivi maggiormente significativi** ai fini della presente analisi, invece, sono stati **estromessi dalla svalutazione**:

1) in relazione al Titolo I - Tipologia 101, un totale di euro **761.074,23** corrispondenti

a:

- euro **191.948,12** del capitolo n. 1012 (*I.M.U. sperimentale*);

- euro **235.209,59** del capitolo n. 1020 (*Addizionale comunale IRPEF*);

- una parte dei residui attivi registrati sul capitolo n. 1025/2 (*Imposta unica comunale componente TARI*), con una riduzione di euro **252.935,52** dell'importo minimo del fondo (vedi tabelle n. 5);

- euro **80.981,00** del capitolo n. 1026 (*Addizionale erariale T.A.R.I.*);

2) in relazione al Titolo III - Tipologia 100, un totale di euro **161.103,86** corrispondenti a:

- euro **68.933,78** del capitolo n. 1022 (*Canone unico patrimoniale*);

- euro **8.462,58** del capitolo n. 3068 (*Proventi e rendite patrimoniali diversi*);

- euro **83.707,50** del capitolo n. 3138 (*Introiti diversi-concessioni*).

**3.2.3.** Sul merito delle ragioni alla base dell'esclusione, l'organo di revisione ha indicato che, con riguardo all'entrate relative al Titolo I, non sono stati considerati quei cespiti «*la cui riscossione avviene entro l'anno o nei mesi successivi alla chiusura del rendiconto*», mentre,

relativamente alle entrate concernenti il Titolo III, non sono state prese in esame «*le somme a residuo rimosse nei mesi successivi*».

**3.2.4.** Quanto ai crediti registrati alla fine dell'esercizio 2022 sul Titolo I - Tipologia 101, deve osservarsi che l'estromissione di tali residui attivi non appare *prima facie* suffragata da analitica motivazione né da circostanziati elementi di informazione circa i dati delle asserite riscossioni.

**3.2.4.1.** Come è noto, i principi contabili applicati (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo n. 3.3. ed esempio n. 5) adottano un approccio di tipo "storico" e a carattere "retrospettivo" per l'analisi del rischio sull'incertezza della riscossione integrale del credito, anche se formatosi nel corso dell'esercizio, essenzialmente basato sulla capacità di riscossione riscontrata nel corso dell'ultimo quinquennio, con espressa esclusione in riferimento a casi tipizzati in cui vi è una presunzione della carenza di alea (crediti da altre amministrazioni pubbliche; crediti assistiti da fidejussione; entrate tributarie accertate per cassa; entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale) e con possibilità di limitazione della valutazione del rischio agli ultimi tre esercizi qualora sia stato formalmente attivato un processo di accelerazione della capacità di riscossione.

Sebbene il legislatore consenta che «*la scelta del livello di analisi [sia] lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli*» (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, esempio n. 5), pare ovvio che l'analisi del rischio debba svolgersi secondo procedimenti valutativi contraddistinti da "prudenza" (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 1, paragrafo n. 9), in quanto la determinazione del FCDE costituisce uno dei momenti nevralgici delle fasi di programmazione, gestione e rendicontazione ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari.

Pertanto, pur sussistendo margini di discrezionalità nella definizione delle entrate da considerare di dubbia esigibilità, occorre che l'ente non incorra in prassi idonee a frustrare le finalità sottese alla necessaria costituzione di un fondo congruo.

Nello specifico, la risposta resa dall'organo di revisione non rende evidente il ricorrere nella fattispecie in esame dei presupposti stringenti cui è subordinata la possibilità di avvalersi

delle eccezioni indicate dall'ordinamento contabile in materia di accertamento per cassa (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 3.7), il quale specificamente concerne:

a) le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico, che sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo o le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 3.7.1.);

b) le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, che sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 3.7.5.);

c) le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 3.7.6.).

Ad ogni modo, l'accertamento per cassa si caratterizza per la coincidenza tra il momento della registrazione dell'entrata nelle scritture contabili - l'accertamento - e l'acquisizione effettiva del flusso finanziario - la riscossione -, con la conseguenza che tale concomitanza temporale elide, di per sé, il rischio dell'effetto espansivo della capacità di spesa dell'ente attraverso coperture di bilancio prive del requisito della certezza.

Nel caso di specie, le operazioni di acquisizione delle entrate da parte del Comune hanno generato, dapprima, la registrazione di iniziali accertamenti nell'anno di competenza e, successivamente, la rilevazione di residui attivi al momento della chiusura delle scritture contabili, il cui valore è stato riportato negli esercizi a seguire in ragione dell'assenza di riscossione.

Con particolare riferimento, poi, alle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti (es. IMU e addizionale IRPEF), il cui accertamento è consentito «*sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto*» (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 3.7.5.), la stessa formazione di residui derivanti dalla competenza dell'esercizio 2022 denota la non corretta applicazione del principio contabile in questione, in quanto gli accertamenti imputati alla competenza avrebbero dovuto registrare un ammontare corrispondente alle *riscossioni*

effettuate sia nel corso del 2022 sia entro il termine di scadenza per l'approvazione del rendiconto (30 aprile 2023).

Come osservato dalla magistratura contabile, infatti, *«le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione sono accertate per cassa, ma vanno comunque imputate alla competenza dell'esercizio in cui è insorto il credito tributario (cioè quello in cui si sono perfezionati i presupposti costitutivi del tributo), anche laddove il contribuente le abbia versate nel corso dell'esercizio successivo, purché il pagamento avvenga comunque entro la chiusura del rendiconto o, comunque, entro il termine previsto per la sua approvazione (cioè il 30 aprile), vale a dire, in ultima istanza, fino a quando non si siano definitivamente concluse le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui (art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011), quale indispensabile atto propedeutico all'approvazione stessa del rendiconto. Ed in tal senso, il principio contabile applicato "raccomanda di gestire e controllare con attenzione i crediti derivanti dai tributi accertati per cassa" (§ 3.7.5 dell'All. 4/2 cit.)»* (Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 121/2021/PRSE).

Pare, pertanto, evidente che l'Ente, all'esito della gestione di competenza, non abbia accertato per cassa le relative entrate.

**3.2.4.2.** Con riferimento all'addizionale IRPEF, si osserva inoltre che, in alternativa al suddetto principio contabile – che, come visto, permette l'accertamento per cassa del tributo riscosso per autoliquidazione –, l'Ente potrebbe anche procedere all'accertamento per competenza, in quanto *«[g]li enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta»* (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo 3.7.5.). Nel caso di ricorso a tale diverso criterio di accertamento, occorre certamente procedere al calcolo del FCDE in ordine ai residui attivi conservati.

Nel ricordare che, in base agli orientamenti della giurisprudenza contabile, *«[l]addizionale comunale non è, per sua natura, un tributo escluso dal FCDE»* (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 28/2023/PRSE), mancano, ad ogni modo, informazioni precise circa il metodo di accertamento prescelto dall'Ente per il tributo in questione.

Si rammenta, poi, che *«[c]on riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio»* (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, esempio n. 5), che, nel caso in esame, è insussistente.

**3.2.4.3.** Si rileva, ancora, che parte dei residui attivi registrati alla fine del 2022 sui capitoli di entrata n. 1012 e 1026, per euro 122.929,12, risalgono a precedenti esercizi (*cf.* deliberazione della Giunta municipale n. 17 del 20 aprile 2023, concernente il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022), e specificatamente:

- euro 41.948,12 del capitolo 1012 (*I.M.U. sperimentale*) provengono dall'esercizio 2021;

- euro 80.981,00 del capitolo 1026 (*Addizionale erariale TARI*) derivano dalla somma di residui attivi degli esercizi 2017 e 2020.

Con riguardo al capitolo n. 1020 (*Addizionale comunale IRPEF*), in disparte le considerazioni svolte più sopra sull'incertezza in merito alle specifiche modalità di accertamento del tributo, deve osservarsi che, sebbene i residui di euro 235.209,59 provengano da crediti ascrivibili alla competenza del 2022, l'analisi del *trend* storico della riscossione negli esercizi 2020 e 2021 evidenzia come la riscossione in conto residui non abbia sempre coperto integralmente l'importo dei residui registrati all'inizio dell'esercizio (come da prospetti BDAP - dati contabili analitici - entrate).

Relativamente al capitolo n. 1025/2, non sono state esplicitate le ragioni circa la riduzione di euro 252.935,52 dell'importo minimo del fondo.

**3.2.5.** Relativamente ai residui attivi registrati sul Titolo III - Tipologia 100, si rileva, parimenti, la mancanza di analitica motivazione in ordine alle ragioni dell'esclusione e di circostanziati elementi di informazione sui dati delle asserite riscossioni menzionate dall'organo di revisione.

Deve osservarsi, peraltro, che i residui attivi registrati alla fine del 2022 sui tre citati capitoli di entrata (nn. 1022-3068-3138) sono pari a euro 161.103,86 e che la parte preponderante - euro 127.843,49 - è ascrivibile a crediti risalenti a precedenti esercizi (*cf.* deliberazione della Giunta municipale n. 17 del 20 aprile 2023, concernente il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022), e specificatamente:

- euro 35.673,41 del capitolo 1022 (*Canone unico patrimoniale*) provengono dall'esercizio 2021;

- euro 8.462,58 del capitolo 3068 (*Proventi e rendite patrimoniali diversi*) derivano dalla somma di residui attivi degli esercizi 2015, 2016 e 2017;

- euro 83.707,50 del capitolo 3138 (*Introiti diversi-concessioni*) sono risalenti all'anno 2017.

**3.2.6.** Conclusivamente sul punto, considerati i dati acquisiti in istruttoria, la Sezione di controllo ha effettuato una simulazione degli importi minimi obbligatori che avrebbero dovuto confluire nell'accantonamento a consuntivo della gestione, sulla base dei criteri indicati dall'ordinamento contabile (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, *principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*, punto 3.3, esempio n. 5), cosicché gli importi dell'accantonamento sono stati ottenuti facendo riferimento alla riscossione storica del quinquennio (più specificamente: complemento a 100 della media semplice delle percentuali di riscossione dei residui attivi nell'ultimo quinquennio, compreso l'esercizio oggetto di rendicontazione).

Gli esiti dell'autonoma elaborazione della misura del fondo, riportati nel prospetto a seguire, restituiscono indici di **dubbia congruità dell'accantonamento**, evidenziando una **carenza del FCDE nell'esercizio 2022 per l'importo stimato di euro 815.241,47**.

TABELLA 6 – SIMULAZIONE DEL FCDE RENDICONTO 2022

TITOLI	CAPITOLO ENTRATA	BDAP - DATI ANALITICI BILANCIO - CODICE BILANCIO	a) % svalutazione	b) residui conservati al 31.12.2022	c) accantonamento minimo (a*b)	d) FCDE accantonato 31.12.2022	e) differenza accantonamento 31.12.2022 (d-c)
TIT. I - TIPOLOGIA 101	1011/3 - INTROITI PER ACCERTAMENTI IMU 2012 E SUCCESSIVI	1.01.01.06.002	83,21	155.544,86	129.428,88	129.428,88	-
	1025/1 - TARES SALDO 2013	1.01.01.51.002		35.786,71	29.778,12	29.778,12	-
	1025/2 - IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE TARI	1.01.01.61.001		2.818.828,45	2.345.547,15	2.092.611,63	- 252.935,52
	1025/3 - EVASIONE IMPOSTA UNICA COMUNALE	1.01.01.61.001		90.000,00	74.889,00	74.889,00	-
	1012 - IMU SPERIMENTALE	1.01.01.6.001		191.948,12	159.720,03	-	- 159.720,03
	1020 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1.01.01.16.001		235.209,59	195.717,90	-	- 195.717,90
	1026 - ADDIZIONALE ERARIALE TARI	1.01.01.99.001		80.981,00	67.384,29	-	- 67.384,29
TIT. III - TIPOLOGIA 100	1022 - CANONE UNICO PATRIMONIALE	3.01.03.01.002	86,58	68.933,78	59.682,87	-	- 59.682,87
	3068 - PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI	3.01.03.01.001		8.462,58	7.326,90	-	- 7.326,90
	3138 - INTROITI DIVERSI CONCESSIONI	3.01.01.01.999		83.707,50	72.473,95	-	- 72.473,95
				<b>3.769.402,59</b>	<b>3.141.949,10</b>	<b>2.326.707,63</b>	<b>-815.241,47</b>

Fonte: elaborazione Sezione di controllo su dati finanziari in note prot. Cdc n. 5031, 5032, 5034, 5035 del 3 luglio 2024

Con riferimento alle percentuali di svalutazione dei residui attivi del Titolo I, è stato utilizzato il medesimo parametro indicato dall'Ente nei documenti acquisiti in istruttoria (ossia, 83,21%).

Relativamente alla percentuale di svalutazione dei residui attivi del Titolo III, la Sezione di controllo ha effettuato un'analisi del *trend* di riscossione nell'ultimo quinquennio 2018-2022, come da prospetto a seguire.

TABELLA 7 - CALCOLO PERCENTUALE SVALUTAZIONE TITOLO III - TIPOLOGIA 100

TITOLO	RESIDUI ATTIVI	2018	2019	2020	2021	2022	% media riscossione	complemento a 100 (100-a)
TIT. III - TIPOLOGIA 100	RESIDUI COMPLESSIVI ALL'1.01	238.258,16	115.258,10	109.001,17	108.092,81	268.784,83		
	RISCOSSIONI C/RESIDUI AL 31.12	128.127,71	7.267,58	907,00	0,00	16.598,99		
	PERCENTUALE DI RISCOSSIONE	53,78%	6,31%	0,83%	0,00%	6,18%	13,42%	86,58%

Fonte: elaborazione Sezione di controllo su dati BDAP rendiconto finanziario 2022

È rimasta inevasa la richiesta di conoscere se, come indicato dall'organo di revisione nel questionario sul rendiconto 2022 (quesito n. 16, pagina 9), l'Ente abbia effettivamente esercitato la facoltà di utilizzare i dati della riscossione del 2019 in luogo di quelli degli esercizi 2020 e 2021, prevista dall'art. 107-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 30-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. A tale proposito si osserva che, secondo le informazioni relative ai questionari del 2020 (quesito n. 4.2, pagina 9) e del 2021 (quesito n. 4.2, pagina 13), l'Ente non sarebbe avvalso della disposizione nei rispettivi esercizi.

### 3.3. Fondo anticipazioni di liquidità (FAL).

In ordine alla contabilizzazione del Fondo anticipazione di liquidità (FAL) nell'esercizio 2022, si riscontra che la parte accantonata, pari a complessivi euro 1.411.764,32, presenta un lieve scarto per eccesso di euro 370,89 rispetto alla parte residua del capitale delle anticipazioni ricevute, al netto degli importi periodicamente rimborsati secondo il piano di ammortamento (ossia, euro 1.411.393,43, come da dati acquisiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.).

TABELLA 8 - DEBITO RESIDUO ANTIPAZIONI DI LIQUIDITÀ C.D.P.

Prvvedimento normativo	Valore Nominale	Debito Residuo al 31/12/2022
D.L. 34/2020	721.077,58	699.336,60
D.L. n. 73/2021	496.888,69	449.974,84
D.L. 102/2013	49.287,00	10.726,74
D.L. 78/2015	320.916,12	251.355,25
<b>TOTALE</b>	<b>1.588.169,39</b>	<b>1.411.393,43</b>

Fonte: piani di ammortamento C.D.P.

### 3.4. Fondo rischi da contenzioso e debiti fuori bilancio (DFB).

3.4.1. In merito alla verifica della congrua determinazione dell'accantonamento di euro 147.072,30 a titolo di *Fondo contenzioso* nell'esercizio 2022, in sede istruttoria è stato richiesto l'elenco analitico del contenzioso pendente e della puntuale valutazione del relativo rischio (evento certo, probabile, possibile, remoto, con corrispondente determinazione percentuale del grado di verifica), secondo le prescrizioni dell'ordinamento contabile (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 4/2, paragrafo n. 5.2, lettera *h*, per l'applicazione del quale si rinvia ai puntuali criteri indentificati dalla Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 240/2017/PRSP, paragrafi 4.4.2.-4.4.4.).

L'organo di revisione ha trasmesso un elenco contenente l'indicazione di n. 4 contenziosi del complessivo importo di euro 231.000,00, dal quale si evince che l'accantonamento del risultato di amministrazione di euro 147.072,30 corrisponde al valore del 63,67% dell'ammontare dei debiti potenziali, come da prospetto a seguire.

TABELLA 9 - FONDO CONTENZIOSO: COMPOSIZIONE

PARTE	ANNO	VALORE CAUSA	INDICE SOCCOMBENZA (ALTO/MEDIO/B ASSO)	ACCANTONAMENTO 31.12.2022
ARISTOGATTE ONLUS	2022	INDETERMINABILE	BASSO	
MARANO	2022	70.000,00	NESSUNO	
GP DI GIUSEPPE PROIETTO SAS	2022	91.000,00	BASSO	
TRIBUNALE DI CATANIA 11899/2020 RG - GIUDIZIO PENDENTE	2020	70.000,00	BASSO	
<b>TOTALE</b>		<b>231.000,00</b>		<b>147.072,30</b>

Fonte: elaborazione Sezione di controllo su dati finanziari in nota prot. Cdc n. 5031 del 3 luglio 2024

Si evidenzia, invero, che non sono stati esposti elementi informativi utili a rendere intellegibile il rapporto esistente tra l'intero accantonamento effettuato e la stima del rischio collegato al singolo onere potenziale, posto che:

- in relazione a n. 1 contenzioso il valore della controversia è indicato come “*indeterminabile*”;

- in relazione a n. 3 contenziosi l’indice di soccombenza è stato segnalato come “*basso*”;

- in relazione a n. 1 contenzioso è stato dichiarato “*nullo*” il rischio di soccombenza.

Non è chiaro, poi, se gli importi elencati si riferiscano alla sola sorte capitale oppure se includano anche spese legali e oneri accessori.

**3.4.2.** In base ai dati acquisiti in istruttoria, a chiusura del triennio 2020-2022 non risultano debiti fuori bilancio ancora da riconoscere (*infra*, tabella n. 10).

A richiesta della Sezione di controllo, sono state specificamente trasmettere le attestazioni dei responsabili di servizio circa l’insussistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2022 (note prot. Cdc nn. 5036-5039-5040-5041 del 3 luglio 2024).

TABELLA 10 - DEBITI FUORI BILANCIO

Debiti fuori bilancio riconosciuti	2020	2021	2022
-lettera a) - sentenze esecutive		124.000,00	
-lettera b) - copertura disavanzi			
-lettera c) - ricapitalizzazioni			
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa			138.140,00
<b>Totale debiti fuori bilancio riconosciuti</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>138.140,00</b>
<b>Debiti fuori bilancio da riconoscere al 31.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fonte: organo di revisione (nota prot. Cdc n. 5031 del 3 luglio 2024)

### **3.5. Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC) e indicatore di tempestività pagamenti.**

**3.5.1.** Con riferimento al triennio 2020-2022, la documentazione in atti evidenzia il costante ritardo in relazione al pagamento delle obbligazioni giuridiche passive per transazioni commerciali, da assolvere regolarmente entro i termini stabiliti dal decreto-legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (ordinariamente 30 giorni).

Ad ogni modo, nel 2022 si registra una contrazione del parametro negativo.

TABELLA 11 - INDICATORE ANNUALE TEMPESTIVITÀ PAGAMENTI

ANNO	2020	2021	2022
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI (MEDIA DEI GIORNI DI RITARDO RISPETTO ALLA SCADENZA DEI PAGAMENTI)	213,55	162,01	77,66
IMPORTO ANNUALE PAGAMENTI POSTERIORI ALLA SCADENZA	3.293.795,49	1.221.477,47	1.295.583,80

Fonte: elaborazione Sezione di controllo su dati finanziari in nota prot. Cdc n. 5031 del 3 luglio 2024

**3.5.2.** Nel risultato di amministrazione degli esercizi 2021 e 2022, è stato iscritto un apposito accantonamento a titolo di *Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC)*, pari rispettivamente, a euro 36.000,00 ed euro 82.000,00 (ai sensi dell'art. 1, commi 859-863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nella formulazione all'esito delle modifiche apportate dall'art. 9, comma 2, lett. a e b, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233).

**3.6.** *Fondo perdite società partecipate, organismi partecipati e conciliazione rapporti creditori/debitori.*

**3.6.1.** Nel periodo in esame non sono presenti accantonamenti a titolo di *Fondo perdite società partecipate* ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP).

Dalla consultazione della banca dati *Infocamere-Telemaco* emerge che l'Ente detiene partecipazioni in organismi societari - perlopiù di lieve entità - come da prospetto a seguire.

TABELLA 12 - RAPPORTI DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIA AL 31.12.2022

1 - Partecipazioni +					
Societa' Partecipate					
Denominazione C.Fiscale	Dt inizio	Quota	Valore nominale	% possesso	Tipo diritto
<u>ACOSET S.P.A.</u> 00132380874	06/07/2004	72.052	72.052	2,07 %	PROPRIETA'
<u>SIMETO AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE</u> 04028260877	30/12/2002	15.790	15.790	1,58 %	PROPRIETA'
<u>SERVIZI IDRICI ETNEI S.P.A.</u> 04201250877	12/02/2009	1.177	1.177	0,23 %	PROPRIETA'
<u>SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI S.R.R. CATANIA SIGLA "S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA"</u> 05103780879	29/07/2013	112.734	1.127	0,94 %	PROPRIETA'
<u>GAL ETNA SUD SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</u> 05400630876	29/09/2016	-	1.029	9,8 %	PROPRIETA'
Informazioni storiche delle Societa' Partecipate					
Denominazione C.Fiscale	Dt fine	Quota	Valore nominale	% possesso	Tipo diritto
<u>ETNAMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE</u> 03693050878	19/04/2006	-	3.825	2,61 %	PROPRIETA'
<u>CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANIA ACQUE - ATOA CATANIA</u> 04042740870 cancellata il 03/09/2004	03/09/2004	-	-	-	-
<u>DISTRETTO TURISTICO TERRITORIALE DELLA REGIONE SICILIANA IL MARE DELL'ETNA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE</u> 04957600879 cancellata il 26/05/2022	26/05/2022	-	250	0,59 %	PROPRIETA'

Fonte: Telemaco-Infocamere

Con riferimento, in particolare, alla società *GAL ETNA SUD S.c.a.r.l.*, della quale il Comune detiene una partecipazione del 9,8% al capitale sociale, non sono state registrate perdite nel triennio 2020-2022.

TABELLA 13 - RISULTATO ECONOMICO "GAL ETNA SUD"

3 Capitale e strumenti finanziari			
Cattura retta	Capitale sociale in Euro	Deliberato:	10.500,00
		Sottoscritto:	10.500,00
		Versato:	10.500,00
Conferimenti e benefici		INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO	
Dati di bilancio			
	2022	2020	2019
Valore della produzione	145.125	161.542	149.849
Utile/perdita	0	201	0
Ricavi	0	0	0

Fonte: Telemaco-Infocamere

L'Ente ha adempiuto all'obbligo della ricognizione annuale delle proprie partecipazioni societarie, dirette e/o indirette, regolarmente trasmesse a questa Sezione di controllo (per l'esercizio 2020, deliberazione consiliare n. 51 del 28 dicembre 2021; per l'esercizio 2021, deliberazione consiliare n. 21 del 28 dicembre 2022; per l'esercizio 2022, deliberazione consiliare n. 29 del 27 dicembre 2023).

Dalla documentazione in atti emerge l'intendimento del Comune di procedere all'alienazione della quota di partecipazione della società *Servizi Idrici Etnei S.p.A.*

**3.6.2.** In sede istruttoria è stato chiesto di acquisire informazioni circa la rilevazione, a chiusura dell'esercizio 2022, dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 11, co. 6, lett. j, del d.lgs. n. 118 del 2011.

In base ai documenti trasmessi, si rileva:

- quanto a *GAL ETNA SUD S.c.a.r.l.*, la sussistenza di un credito della società verso il Comune di euro 263,27 per spese di gestione (prot. Cdc n. 5049 del 3 luglio 2024);

- quanto a *Servizi Idrici Etnei S.p.A.*, la carenza di debiti/crediti (prot. Cdc n. 5049 del 3 luglio 2024);

- quanto a *Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione*, sono stati indicati, rispettivamente, euro 2.907.420,42 di debiti complessivi ed euro 2.738.292,67 di crediti totali nei confronti dell'Ente (prot. Cdc n. 5050 del 3 luglio 2024).

Si osserva che, in relazione a tali rapporti di debito/credito, non sussiste l'asseverazione dell'organo di revisione (*cf.* parere reso sullo schema del rendiconto dell'esercizio 2022, verbale n. 4 del 17 maggio 2023, pagina 27; questionario 2022, risposta negativa al quesito n. 18.2, pagina 28).

### **3.7. Altri accantonamenti.**

**3.7.1.** L'Ente ha costituito l'accantonamento a titolo di *indennità di fine mandato del sindaco*, in base alle prescrizioni dell'ordinamento contabile (d.lgs. n. 118/2011, allegato n. 4/2, paragrafo n. 5.2, lettera *i*), il quale ammonta, rispettivamente, a euro 4.000,00 nel 2020, euro 6.773,00 nel 2021 ed euro 9.546,00 nel 2022.

**3.7.2.** Non è stato previsto un accantonamento facoltativo per gli oneri discendenti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali del personale (d.lgs. n. 118/2011, allegato n. 4/2, paragrafo n. 5.2, lettera *a*).

### **3.8. Quota vincolata e fondi emergenza sanitaria da COVID-19.**

**3.8.1.** Come è noto, a norma dell'art. 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il legislatore statale ha posto un vincolo sulle maggiori somme trasferite dal suddetto fondo agli enti beneficiari ove eccedenti l'effettiva perdita di gettito registrata a chiusura dell'esercizio 2020, allo scopo di far fronte alla medesima emergenza anche nell'anno 2021. È prescritto dal citato comma 823 che *«le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»*.

A norma dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, rubricato *Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021*, è previsto inoltre che *«[l]e eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato»*.

**3.8.2.** In sede istruttoria sono state acquisite le informazioni richieste circa le assegnazioni delle risorse ricevute a valere sul *Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali*, disciplinato dall'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e successive integrazioni, e agli altri ristori per le minori entrate e/o le maggiori spese previsti in favore degli enti locali al fine di attenuare gli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (in particolare, note prot. Cdc nn. 5042-5043-5044 del 3 luglio 2024).

Si evidenzia che, come da informazioni rese dall'organo di revisione (nota prot. Cdc nn. 5031 del 3 luglio 2024) e dall'esame degli allegati del decreto del Ministero dell'Interno 8 febbraio 2024 (G.U.R.I. n. 58 del 9 marzo 2024), concernente la *verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19*, non figurano obblighi restitutori a carico del Comune per somme incassate in eccesso rispetto alla perdita di gettito oppure per ristori specifici non impiegati entro l'esercizio 2022.

#### 4. Fondo cassa e anticipazione di tesoreria.

Negli anni oggetto di analisi, la documentazione restituisce il quadro rappresentato nel prospetto a seguire.

TABELLA 14 - FONDO CASSA 2020-2022

	2020	2021	2022
Fondo cassa complessivo al 31.12	-	714.280,18	2.178.708,05
di cui cassa vincolata	-	255.626,70	886.113,65
Importo anticipazione di tesoreria ottenuta	4.799.040,72	1.162.827,15	-
Importo anticipazione di tesoreria non restituita al 31/12	387.299,09	-	-
Importo dell'anticipazione ottenuta ai sensi dell'art 116 dl 34 2020	721.077,58		

Fonte: elaborazione Sezione di controllo su dati questionari organo di revisione

Lungo l'arco di tempo esaminato, la situazione della cassa segna un progressivo miglioramento. A chiusura del 2022, il saldo è positivo (euro 2.178.708,05) e registra un valore superiore alle risorse di cassa vincolata (euro 886.113,65). Inoltre, non è stato fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

#### 5. Equilibri di bilancio e obiettivi di finanza pubblica.

A consuntivo negli esercizi finanziari 2020-2022, l'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 dell'art. art. 1 della legge n. 145 del 2018 e in applicazione della Circolare MEF-RGS n. 3 del 14 febbraio 2019.

La gestione di competenza esita in una situazione di complessivo equilibrio, come da prospetto a seguire.

TABELLA 15 - EQUILIBRI DI BILANCIO 2020-2022

	2020	2021	2022
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	143.280,48	407.429,14	1.604.654,20
Z3) Equilibrio complessivo in capitale	-	365.790,44	28.944,52
W3) Equilibrio complessivo	143.280,48	773.219,58	1.633.598,72

Fonte: elaborazione Sezione di controllo su dati BDAP

In particolare, gli esiti della gestione dell'esercizio 2022 sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza): euro 1.046.352,99;
- W2 (equilibrio di bilancio): euro 846.698,56;
- W3 (equilibrio complessivo): euro 1.633.598,72.

## 6. Gestione dei residui.

6.1. L'analisi della gestione dei residui attivi nel triennio 2020-2022 rileva un notevole incremento dei crediti per entrate in conto capitale (Titolo IV), che passano da euro 1.366.515,52 del 2020 a euro 7.378.995,05 del 2022.

Contestualmente, si rileva l'aumento dei residui passivi per spese in conto capitale (Titolo II), da euro 1.409.068,52 nel 2020 a euro 3.127.721,79 nel 2022.

Sul punto, l'organo di revisione ha dichiarato di aver verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL, e la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

TABELLA 16 - RESIDUI ATTIVI 2020-2022

	2020	2021	2022
<b>Residui attivi Finali</b>	7.522.549,61	7.603.558,42	12.972.458,53
<i>di cui:</i>			
conto competenza	1.348.910,19	2.329.251,37	8.367.214,52
conto residui	6.173.639,42	5.274.307,05	4.605.244,01
Titolo 1 - Entrate correnti	4.641.291,78	4.666.105,77	3.995.344,20
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	355.430,58	458.015,23	336.371,39
Titolo 3 - Entrate extratributarie	119.097,10	279.048,16	206.289,99
Titolo 4 - Entrate c/capitale	1.366.515,52	1.153.078,14	7.378.995,05
Titolo 6 - Accensione prestiti	136.396,77	136.396,77	136.396,77
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	903.817,86	910.914,35	919.061,13

Fonte: elaborazione Sezione di controllo su dati BDAP

TABELLA 17 - RESIDUI PASSIVI 2020-2022

	2020	2021	2022
<b>Residui passivi finali</b>	4.204.974,03	4.723.187,33	6.101.527,69
<i>di cui:</i>			
conto competenza	2.162.442,59	2.863.358,15	3.701.936,85
conto residui	2.042.531,44	1.859.829,18	2.399.590,84
Titolo 1 - Spese correnti	2.344.477,40	2.711.403,68	2.905.911,41
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.409.068,52	1.945.290,50	3.127.721,79
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto	387.298,09	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	64.130,02	66.493,15	67.894,49

Fonte: elaborazione Sezione di controllo su dati BDAP

**6.2.** In relazione alla riscossione in conto residui di talune entrate, dall'esame del prospetto a seguire, estrapolato dal questionario sul rendiconto 2022 (pagina 21), emerge un incremento nella capacità di smaltimento dei residui con riferimento al tributo IMU/TASI, la cui percentuale passa dallo 59,37% del 2021 al 75,34% del 2022, anno nel quale la riscossione, in valore assoluto, è pari a euro 458.255,19 a fronte di un totale di residui attivi di euro 608.255,19.

TABELLA 18 - RISCOSSIONE C/RESIDUI 2020-2022

ENTRATA - CATEGORIA	2020			2021			2022		
	residui al 1/1 (A)	riscosso al 31/12 (B)	% B/A	residui al 1/1 (A)	riscosso al 31/12 (B)	% B/A	residui al 1/1 (A)	riscosso al 31/12 (B)	% B/A
IMU/TASI	0,00	0,00	0%	103.249,96	61.301,84	59,37%	608.255,19	458.255,19	75,34%
TARSU/TIA/TARI/TARES	11.022,83	6.963,08	63,17%	740.779,34	368.995,38	49,81%	1.363.354,00	619.513,88	45,44%
SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	34.710,47	20.968,85	60,41%

Fonte: elaborazione Sezione di controllo su dati questionario 2022

Occorre indicare la mancanza di attività di contrasto all'evasione tributaria, come segnalato dall'organo di revisione (*cf.* parere reso sullo schema del rendiconto dell'esercizio 2022, verbale n. 4 del 17 maggio 2023, pagina 21).

## 7. Parametri di deficitarietà strutturale.

Sulla base delle certificazioni prodotte, negli esercizi oggetto di disamina l'Ente non si è trovato in condizione di deficitarietà strutturale.

Per l'esercizio 2022, è stato riscontrato il mancato rispetto dei seguenti parametri elencati dal D.M. 28.12.2018:

- parametro P5 (Indicatore 12.4) relativo alla sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore dell'1,20%;

- parametro P8 concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%.

#### **8. Considerazioni conclusive.**

Questa Sezione, in ossequio alla raccomandazione della Sezione delle autonomie di avvicinare, quanto più possibile, l'analisi sui documenti di bilancio all'esercizio in corso di gestione, ha proceduto all'esame congiunto di una pluralità di esercizi finanziari allo scopo di evidenziare quei fenomeni della gestione finanziaria che, preso atto degli elementi emersi, si discostano in maniera significativa dai principi e dalle prescrizioni poste dall'ordinamento contabile armonizzato.

Dalla disamina svolta emergono, a consuntivo dell'esercizio 2022, talune difformità rispetto ai paradigmi normativi di riferimento, specialmente con riguardo ai profili dell'effettiva composizione del proprio disavanzo di amministrazione - la quale diverge dalla rappresentazione presente all'interno dei documenti dell'Ente -, al mancato recupero di quote pregresse (che avrebbero dovuto, dunque, essere oggetto di stanziamento nell'esercizio 2023), e, infine, alla carenza dell'accantonamento a titolo di FCDE.

La Sezione riserva a successive pronunce la verifica dei profili critici accertati, all'esito dell'esame della relazione/questionario dell'organo di revisione economico-finanziaria in ordine al consuntivo dell'esercizio 2023 ancora non approvato, rinviando al successivo ciclo di controllo alcuni specifici approfondimenti sui rimanenti aspetti della gestione finanziaria.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, sulla base delle risultanze delle relazioni dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Pietro Clarenza (CT), esaminati i questionari sui rendiconti finanziari degli esercizi 2020, 2021 e 2022 e sul bilancio di previsione relativo al triennio 2023/2025;

## ACCERTA

la sussistenza, nei termini evidenziati in parte motiva, di profili di irregolarità/illegittimità con riferimento ai seguenti aspetti concernenti la gestione finanziaria:

- la tardiva approvazione dei rendiconti consuntivi degli esercizi 2020, 2021 e 2022;
- la diversa composizione, rispetto alla descrizione contenuta all'interno dei documenti dell'Ente, del disavanzo di euro -1.684.888,83 registrato a chiusura dell'esercizio 2022, il quale presenta le seguenti partizioni:

- a) disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (c.d. *extradeficit*) pari a euro 1.300.784,70;

- b) disavanzo ordinario della gestione dell'esercizio 2018 pari a euro 374.727,30;

- c) disavanzo ordinario della gestione dell'esercizio 2020 pari a euro 9.376,83;

- il minore stanziamento del disavanzo da imputare all'esercizio 2023, pari a complessivi euro 446.383,04 in luogo della previsione di euro 377.031,77, per una differenza di euro 69.351,27;

- la sussistenza di capitoli di entrata non oggetto di svalutazione ai fini della costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, senza analitica e congrua motivazione, con conseguente carenza dell'accantonamento per l'importo stimato di euro 815.241,47 nell'esercizio 2022;

- il costante superamento delle scadenze per il pagamento dei debiti per transazioni commerciali;

- la mancata asseverazione da parte dell'organo di revisione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 11, co. 6, lett. j, del d.lgs. n. 118 del 2011.

## RACCOMANDA

all'Amministrazione comunale di intervenire sugli aspetti di criticità finanziaria evidenziati;

## RICHIEDE

all'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000, l'attento e dettagliato monitoraggio sull'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente;

SI RISERVA

di verificare nei successivi esercizi gli esiti dei riscontri riportati nella presente deliberazione;

DISPONE

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente – e all’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Pietro Clarenza (CT);

- che, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale (sezione “*Amministrazione Trasparente*”).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 24 luglio 2024.

L’ESTENSORE

Tatiana Calvitto

IL PRESIDENTE

Salvatore Pilato

Depositato in Segreteria in data 30 luglio 2024.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Angelo Guerrera